

N. 03575/2013 REG.PROV.CAU.

N. 06234/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6234 del 2013, proposto da [omissis] ;

*contro*

Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

[omissis] ;

*per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r. lazio – roma, sezione iii bis, n. 3106/2013, resa tra le parti concernente l' esclusione dalle prove orali dei concorsi a posti e cattedre finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado - mcp*

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti l'avvocato Gianluca Contaldi per delega dell'avv.to Mario Contaldi;

Ritenuto, nell'esame proprio della fase cautelare, a mente dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, supportata da un ragionevole *fumus* la censura avverso l'inclusione tra le prove obbligatorie, e quindi immediatamente valutabili, anche della prova facoltativa di lingua al fine del raggiungimento del voto minimo per il superamento delle prove scritte;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello (Ricorso numero:

6234/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Le spese della presente fase di giudizio, quantificate in 2000 (duemila) euro, seguono la soccombenza. Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)